

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 468 DEL 20/08/2018

Pratica n. 28917 del 06/07/2018

STRUTTURA PROPONENTE		
CODICE CRAM	DG.007.01.7G	Obiettivo Funzione: B01GEN

OGGETTO	Approvazione accordo di collaborazione Art.15 Legge 241/90 tra ARSIAL e CREA "Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio delle bonifiche laziali: ricostituzione e gestione di fasce frangivento di eucalitto." e realizzazione piano di manutenzione delle suddette fasce.
----------------	--

ATTO CON SCRITTURE CONTABILI SI NO

ATTO CON IVA COMMERCIALE ISTITUZIONALE

Si dichiara la conformità della presente proposta di determinazione alle vigenti norme di legge e la regolarità della documentazione.

ESTENSORE (Luca Scarnati)	ISTRUTTORE P.L. (Marcella Giuliani)	DIRIGENTE DI AREA (Dott. Stefano Sbaffi)
_____	_____	_____
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Marcella Giuliani)		_____

CONTROLLO FISCALE							
ESTENSORE				A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			
_____				_____			
CONTROLLO CONTABILE							
A CURA DEL SERVIZIO PROPONENTE				A CURA DEL A.C.B.			
ANNO FINANZIARIO	E/U	CAPITOLO	IMPORTO	ANNO	N.	DATA	COD. DEBITORE CREDITORE
2018		01.03.02.11.999	6.900.00	2018	2018	16/8/18	2832
2019		01.03.02.11.999	5.750.00	2019	2019	16/8/18	2832
2020		01.03.02.11.999	5.750.00	2020	2020	16/8/18	2832
ESTENSORE			A.P. GESTIONE AMMINISTRATIVA, CONTABILE E FISCALE			DIRIGENTE DI AREA	
_____			_____			_____	

Il Direttore Generale _____

PUBBLICAZIONE	
PUBBLICAZIONE N° <u>468</u> DELL'ALBO DELL'AGENZIA	DATA <u>20/08/2018</u>

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALEN. 468 DEL 20/08/2018

OGGETTO: Approvazione accordo di collaborazione Art.15 Legge 241/90 tra ARSIAL e CREA "Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio delle bonifiche laziali: ricostituzione e gestione di fasce frangivento di eucalitto." e realizzazione piano di manutenzione delle suddette fasce.

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTA la Legge Regionale 10 gennaio 1995, n. 2, concernente l'Istituzione dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e ss.mm.ii.;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio n. T000430 del 19 novembre 2014, con il quale il Dott. Antonio Rosati è stato nominato Amministratore Unico dell'Agenzia per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL);
- VISTA la Deliberazione dell'Amministratore Unico n. 3 del 09 dicembre 2014, con la quale è stato confermato l'incarico di Direttore Generale conferito al Dott. Stefano Sbaffi, già nominato ex Deliberazione del Commissario Straordinario di ARSIAL n. 6/2014;
- VISTA la Legge Regionale 04 Giugno 2018, n. 4, con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione della Regione Lazio 2018-2020 e dei suoi Enti ed Agenzie. Con l'art. n. 6, comma 1, lett. n), della predetta legge è stato approvato, altresì, il Bilancio di Previsione Finanziario esercizi 2018-2020 approvato da ARSIAL con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 30 del 05 Dicembre 2017;
- TENUTO CONTO che il comma 2, art. 6, della L.R. n. 4/2018, dispone che gli Enti Pubblici dipendenti dalla Regione Lazio sono tenuti ad apportare, ove necessario e concordemente con le disposizioni dei successivi commi, variazioni ai rispettivi bilanci di previsione in relazione agli stanziamenti definitivamente approvati dalla legge di bilancio regionale per gli anni 2018, 2019 e 2020;
- VISTA la deliberazione dell'Amministratore Unico 03 Agosto 2018, n. 28, avente ad oggetto "Bilancio di previsione 2018-2020-Adozione variazione n. 4. Assestamento generale al bilancio";
- VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, e s.m.i.;
- PREMESSO CHE per le fasce frangivento di proprietà ARSIAL ai sensi della L.R. 28 ottobre 2002 n. 39 e del relativo Regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7 art. 59 comma 3, è dovuta la realizzazione di uno specifico piano di manutenzione che preveda regolarità e periodicità di interventi;
- PREMESSO che nei comuni di Tarquinia (VT), Montalto Di Castro (VT) e Civitavecchia (RM) sono situate gran parte delle fasce frangivento e che l'Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti sta provvedendo ad una esatta inventariazione;
- PREMESSO che le stesse sono costituite quasi esclusivamente da esemplari di *Eucalyptus spp.*;
- PREMESSO che il Comune di Tarquinia con Ordinanza sindacale n. 8770 del 2013, ha sollecitato la manutenzione delle fasce collocate all'interno del proprio territorio;

PREMESSO che il Comune di Civitavecchia, con Ordinanza del Sindaco, la n. 164 del 14 aprile 2009, ha sollecitato la manutenzione delle fasce collocate all'interno del proprio territorio;

PRESO ATTO che in alcuni tratti delle fasce è opportuno prevedere interventi di ripristino, con messa a dimora di nuovi esemplari, in quanto nel tempo sono state significativamente compromesse, così come rilevato dai sopralluoghi dei tecnici Arsial;

PRESO ATTO del loro importante ruolo nell'ecologia agraria e in generale nella tutela della biodiversità e della necessità di trasmettere alla popolazione e alle aziende agricole dell'area queste informazioni;

PRESO ATTO che il Centro di ricerca Foreste e Legno del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), con la sua sede distaccata di Roma dell'Unità di Ricerca per le Produzioni Legnose Fuori Foresta, rappresenta in Italia l'istituto d'eccellenza in merito alla ricerca genetica e alla produzione di cloni di *Eucalyptus spp.*, il cui supporto tecnico scientifico e la fornitura di opportuno materiale vegetale da mettere a dimora rappresentano un contributo indispensabile per la realizzazione di quanto detto e che lo stesso ha dato disponibilità ad attivare un programma di collaborazione;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art.15 della Legge 241/90 è possibile realizzare con suddetta struttura un accordo di collaborazione;

VISTE le modalità e i termini della collaborazione sancite nell'allegato Accordo di collaborazione che disciplina i rapporti tra ARSIAL e CREA;

ACQUISITO il parere favorevole trasmesso dall'Area Affari Legali e Gestione del Contenzioso;

PRESO ATTO che la spesa da sostenere, pari a € 23.000,00 (ventitremila,00) esente da IVA, non rientrando tale attività nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto trattasi di attività istituzionale, di cui come contratto allegato il 30 % (corrispondente a € 6.900,00) da saldare nell'esercizio finanziario in corso 2018, il 25% (corrispondente a € 5.750,00) nell'esercizio finanziario 2019, il 25% (corrispondente a € 5.750,00) nell'esercizio finanziario 2020 e il residuo 20% (corrispondente a € 4.600,00) nell'esercizio finanziario 2021;

CONSIDERATO che il Capitolo 01.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." sul Cram DG.007.01.7G, del bilancio di previsione per l'esercizio 2018 e pluriennale 2019-2020, reca la necessaria disponibilità;

SU PROPOSTA del Responsabile Unico del Procedimento architetto Marcella Giuliani, formulata sulla scorta delle risultanze e istruttoria allo scopo compiuta dall'Ufficio preposto;

D E T E R M I N A

In conformità con le premesse che formano parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente determinazione,

DI AFFIDARE al Dott. forestale Luca Scarnati (ai sensi dell'art. 3 comma 3 Legge n. 3/76) dell'Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti, ai sensi della L.R. 28 ottobre 2002 n. 39 e del relativo Regolamento regionale 18 aprile 2005 n. 7 art. 59 comma 3, la realizzazione del previsto piano di manutenzione;

DI APPROVARE l'allegato Accordo di collaborazione tra ARSIAL e CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) Centro di ricerca Foreste e Legno, P.IVA 08183101008 – C.F. 97231970589, che ne forma parte integrante e sostanziale;

DI NOMINARE il Dott. forestale Luca Scarnati, dell'Area Contabilità, Bilancio, Patrimonio, Acquisti, responsabile scientifico dell'accordo per conto di ARSIAL, autorizzandolo a dare attuazione a tutte le attività afferenti all'Accordo;

DI IMPEGNARE a favore di CREA, Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) Centro di ricerca Foreste e Legno, P.IVA 08183101008 – C.F. 97231970589, la somma di € 23.000,00 (ventitremila,00) esente da IVA, non rientrando tale attività nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto trattasi di attività istituzionale, sul Cram DG.007.01.7G Capitolo 01.03.02.11.999 "Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c." di cui la somma di € 6.900.00 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2018, la somma di € 5.750.00 sull'esercizio finanziario 2019, e la somma di € 5.750.00 sull'esercizio finanziario 2020.

Soggetto a pubblicazione				Tabelle			Pubblicazione documento	
Norma/e	Art.	c.	l.	Tempestivo	Semestrale	Annuale	Si	No
Dlgs 33/2013	23	1			x		x	

Il Direttore Generale
(dr. Stefano Sbaffi)

ACCORDO DI COLLABORAZIONE Art.15 Legge 241/90

Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio delle bonifiche

laziali: ricostituzione e gestione di fasce frangivento di

eucalitto

TRA

ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e L'innovazione dell'Agricoltura del Lazio) con sede in Roma via Lanciani, 38 P. IVA e codice fiscale: 04838391003 nella persona del Direttore Generale Dott. Stefano Sbaffi, domiciliato per la sua carica presso la sede dell'Agenzia. Indirizzo pec: arsial@pec.arsialpec.it.

E

Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA) Centro di ricerca Foreste e Legno, P.IVA 08183101008 – C.F. 97231970589 (di seguito CREA), nella persona del Direttore Prof. Piermaria Corona, domiciliato per la carica presso il CREA, viale Santa Margherita, 80 52100 AREZZO. Indirizzo pec: fl@pec.crea.gov.it

PREMESSO CHE

- l'art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 214 e ss.mm.ii. stabilisce che le Amministrazioni pubbliche possono tra loro concludere accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune e che per tali accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall'art. 11, commi 2 e 3 della medesima legge;

- un'autorità pubblica può adempiere ai propri compiti anche in collaborazione con altre amministrazioni, in alternativa allo svolgimento di procedure di evidenza pubblica di scelta del contraente, cui affidare l'attività di ricerca e sperimentazione purché l'accordo fra amministrazioni preveda un'effettiva cooperazione fra i due enti senza prevedere un compenso;
- la salvaguardia e valorizzazione del paesaggio delle bonifiche laziali non può prescindere dalla corretta gestione delle fasce frangivento di eucalitto e, dove necessario, dalla loro ricostituzione in quanto parte integrante e caratterizzante;
- quanto auspicato nel punto precedente è ottenibile anche sensibilizzando gli agricoltori, frequentemente avversi alle fasce frangivento, sulla loro importanza paesaggistica e multifunzionale: difesa delle colture agricole, rifugio e corridoio verde per la fauna, azione fitodepurativa delle acque di deflusso dei terreni coltivati, produzione di miele, produzione di biomassa e legname da lavoro, carboritenzione, ecc.;
- l'interesse di cui ai due punti precedenti può qualificarsi come interesse comune ai sensi del richiamato art.15 della legge n. 241/90;
- per la corretta gestione e ricostituzione delle fasce frangivento di eucalitto ARSIAL, come ente preposto istituzionalmente alla loro tutela, avendo verificato al proprio interno la carenza di personale e di strutture idonee, intende avvalersi delle

competenze tecniche e scientifiche presenti nel CREA Centro di ricerca Foreste Legno;

- esistono presso il CREA Centro di ricerca Foreste Legno sede di Roma le competenze specifiche e le strutture adeguate allo svolgimento della collaborazione richiesta da ARSIAL;

- il CREA Centro di ricerca Foreste Legno si è dichiarato disponibile alla collaborazione in quanto compatibile, nei modi e nella misura, con le proprie finalità istituzionali;

**TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO
SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE**

Art.1 PREMESSA

Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2 OBIETTIVO

Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tecnico-scientifica tra ARSIAL e CREA Centro di ricerca Foreste Legno per l'esecuzione delle attività definite al successivo articolo.

Art. 3 OGGETTO DELL'ATTIVITÀ

Nell'ambito della più ampia azione di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio delle bonifiche laziali e delle colture agroforestali, l'oggetto della collaborazione tra ARSIAL e CREA Centro di ricerca Foreste Legno è:

1. la ricostituzione di porzioni di fasce frangivento di eucalitto impiegando cloni selezionati, tecniche di piantagione e

coltivazione innovative messe a punto dal CREA Centro di ricerca Foreste Legno. Per la ricostituzione delle fasce frangivento di eucalitto si impiegheranno tecniche d'impianto e di gestione già sperimentate dal citato CREA Centro di ricerca Foreste Legno che, attraverso l'impiego di prodotti compatibili con l'ambiente, permettono di aumentare la disponibilità idrica e di nutrienti delle piante e migliorare il controllo delle malerbe. A queste si aggiungerà l'impiego di materiale clonale, selezionato sempre dal CREA Centro di ricerca Foreste Legno, vera innovazione per il nostro Paese dove si impiega ancora esclusivamente materiale prodotto da seme, che ha capacità di crescita più che doppia di quello tradizionale. Queste innovazioni permetteranno di ottenere uno sviluppo rapidissimo delle piante e, in breve tempo, il ripristino del ruolo di difesa dai venti delle colture agricole;

2. sensibilizzare gli agricoltori sulla importanza paesaggistica e multifunzionale delle fasce frangivento di eucalitto (difesa delle colture agricole, rifugio e corridoio verde per la fauna, azione fitodepurativa delle acque di deflusso dei terreni coltivati, produzione di miele, produzione di biomassa e legname da lavoro, carbonizzazione, ecc.). Si tratta di un'attività di divulgazione diretta agli operatori del settore in particolare gli agricoltori confinanti con le fasce frangivento, che si prevede di attuare attraverso l'organizzazione di seminari, la compilazione e distribuzione di opuscoli divulgativi sull'argomento e sui risultati ottenuti al punto precedente.

Art. 4 RESPONSABILI DELL'ATTIVITÀ

Il responsabile scientifico dell'attività, per ARSIAL sarà il Dott. Luca Scarnati, mentre per il CREA, sarà il Dott. Giovanni Mughini;

Art. 5 ATTIVITÀ E IMPEGNI RECIPROCI

Il CREA Centro di ricerca Foreste Legno si impegna a:

1. fornire assistenza tecnica nella fase di costituzione e gestione degli impianti;
2. fornire il materiale clonale brevettato di eucalitto idoneo per la messa a dimora;
3. eseguire sopralluoghi per seguire la fase di sviluppo degli impianti e il loro stato sanitario, suggerendo gli interventi colturali necessari da effettuare per il buon andamento del soprassuolo;
4. compilare relazione tecniche, a seguito dei sopralluoghi, da inviare a ARSIAL riguardanti gli argomenti descritti nei punti precedenti;
5. effettuare rilievi sullo sviluppo delle piante in termini di sopravvivenza e accrescimento: nel corso del primo anno subito dopo la piantagione, a metà e a fine stagione vegetativa. Nei due anni successivi a fine stagione vegetativa;
6. elaborare, con quanto rilevato nei punti precedenti, una relazione tecnico-scientifica sullo stato di avanzamento dell'esperienza per ognuno dei 3 anni della collaborazione;

7. collaborare con ARSIAL per gli aspetti tecnico scientifici riguardanti l'organizzazione di seminari e materiale divulgativo come dettagliato al punto 2 dell'art. 3.

ARSIAL si impegna a:

1. individuare le aree in cui ricostituire le porzioni di fasce frangivento;
2. fornire la logistica per gli interventi di piantagione (preparazione terreni, messa a dimora del postime, concimazioni ecc.);
3. organizzare eventi (seminari) e pubblicitaria (opuscoli) come dettagliato al punto 2 dell'art. 3 per quanto riguarda la logistica e gli aspetti economici. Gli aspetti tecnico scientifici saranno curati in collaborazione con il CREA Centro di ricerca Foreste Legno.

Art. 6 DURATA e PROGRAMMAZIONE

Il presente Accordo decorre dalla data di sottoscrizione per un periodo di 36 mesi e potrà essere rinnovato previo accordo scritto fra le Parti, da comunicare almeno 3 mesi prima della data di scadenza. Si consideri che la maggior parte degli interventi sulle fasce sono soggetti a pianificazione e ad autorizzazione da parte della Regione Lazio. Precedentemente, oltre alla realizzazione del materiale da impiantare, si potrà iniziare la valutazione dei siti di impianto e l'attività di eventi e pubblicitaria. La programmazione delle attività andrà comunque definita almeno ogni 6 mesi dai responsabili scientifici designati come da art. 4. A tal proposito

sarà tenuto da ARSIAL un registro delle attività svolte da entrambi gli enti.

Art. 7 ONERI FINANZIARI O RIMBORSI SPESE

In relazione alla esecuzione delle attività previste nell'accordo di collaborazione, è riconosciuta da ARSIAL al CREA Centro di ricerca Foresta Legno, a titolo di rimborso spese e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma pari ad € 23.000,00 ripartite secondo le voci di spesa riportate di seguito:

Personale a tempo determinato	€ 15.000,00
-------------------------------	-------------

Missioni	€ 4.000,00
----------	------------

Materiale di consumo	€ 4.000,00
----------------------	------------

Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.

I costi devono essere computati in termini di: disponibilità delle proprie strutture, attrezzature, mezzi, costo vivo del personale impegnato nominalmente ad esclusiva cura dell'ente, secondo le proprie norme e procedure, per quota parte del tempo lavorativo effettivamente impiegato per lo svolgimento delle attività sottese al presente accordo.

Il CREA, in relazione alla esecuzione delle attività previste nell'accordo di collaborazione, prevede l'impegno di un ricercatore e un collaboratore tecnico di ruolo rispettivamente per 342 e 457

ore uomo (9 e 13 settimane rispettivamente) per un totale di spesa di 26.000,00 euro.

Art. 8 MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

ARSIAL si impegna a corrispondere a CREA Centro di ricerca Foreste Legno il contributo di cui all'art. 7 secondo le seguenti modalità:

- il 30 % a inizio collaborazione;

- il 25 % alla fine di ognuno dei primi 2 anni previsti per la collaborazione a seguito della presentazione di una relazione annuale tecnico scientifica sullo stato di avanzamento dell'attività in corso e di un report tecnico annuale per la rendicontazione finanziaria sulla base di modalità e formati concordati con il referente amministrativo di ARSIAL.

- il 20 % residuo alla fine del terzo anno a seguito della presentazione della relazione tecnico scientifica finale e della rendicontazione finale.

Tali quote di contributo saranno erogate con tempestività da ARSIAL a seguito di presentazione, da parte del CREA Centro di ricerca Foreste Legno, della richiesta di erogazione, firmata dal suo Direttore. A fronte del contributo il CREA rilascerà ricevute non fiscali delle somme liquidate, non entrando tali attività nel campo di applicazione dell'IVA, in quanto trattasi di attività istituzionale per la realizzazione del progetto di interesse comune.

Art. 9 CONTROVERSIE

Le parti si impegnano a concordare, in uno spirito di reciproca collaborazione, eventuali procedure e adempimenti non specificati nel presente Accordo che si rendano tuttavia necessari per un ottimale conseguimento degli obiettivi. La cognizione delle controversie in materia di accordi tra le pubbliche amministrazioni è attribuita ai sensi dell'art. 133, comma 1, num. 2 del C.P.A., alla giurisdizione esclusiva del G.A., previo tentativo di componimento bonario. Il presente Accordo non potrà determinare in alcun modo il sorgere di rapporti contrattuali o di dipendenza tra il personale dell'Ente sottoscrittore coinvolto nelle attività e il CREA.

Art. 10 PROPRIETÀ INTELLETTUALE E INDUSTRIALE

Tutti i risultati parziali e finali direttamente o indirettamente derivanti dal presente accordo saranno di proprietà di entrambe le Parti.

Art. 11 TUTELA DEL BACKGROUND

Le parti riconoscono che tutte le informazioni tecniche e commerciali, i materiali ed il know-how forniti da ciascuna parte (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione della presente convenzione sono oggetto di diritto di proprietà esclusiva della parte che le ha fornite e sono di natura strettamente confidenziale e segreta e come tali vengono concesse e sono ricevute.

Le Parti si obbligano per l'intera durata della presente convenzione, a mantenere strettamente riservati, adottando al riguardo ogni più idonea misura, i dati, le invenzioni (anche in fase di studio), il know-how e quant'altro comunicato da una Parte all'altra in forza dell'esecuzione della presente convenzione in dipendenza di questa, rendendosi responsabili nel rispetto del suddetto obbligo di riservatezza da parte dei propri dipendenti e collaboratori esterni.

Le parti si danno reciprocamente atto che l'obbligo di segretezza di cui al presente articolo non trova applicazione con riguardo le informazioni: a) che al momento della divulgazione erano già divenute di pubblico dominio; b) che sono divenute di pubblico dominio a seguito di divulgazione senza colpa delle Parti; c) che erano già conosciute prima della relativa comunicazione ricevuta dall'altra Parte; d) che sono state legittimamente divulgate da una parte terza che non aveva obbligo di segretezza; e) che ciascuna Parte sarà obbligata a divulgare per legge o in sede di un procedimento giudiziale.

Art. 12 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI

PERSONALI

Le Parti si impegnano a garantire il completo riserbo da parte propria e dei propri collaboratori su tutte le informazioni ed i prodotti di natura esplicitamente riservata.

Le Parti del presente Accordo garantiscono il rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 13 RESPONSABILITÀ

Ciascuna delle Parti dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi per la responsabilità civile verso terzi per danni a persone e cose, dei quali sia eventualmente tenuta a rispondere.

Ciascuna parte garantisce, altresì, che il personale assegnato per lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo gode di valida copertura assicurativa contro gli infortuni presso l'INAIL o altra compagnia assicuratrice.

Art. 14 DIRITTO DI RECESSO

Le Parti hanno la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di diritto pubblico o di sopravvenienze normative nazionali inerenti la propria organizzazione o a causa di una rivalutazione dell'interesse pubblico originario, di recedere unilateralmente, in tutto o in parte, dal presente Accordo con preavviso di almeno 30 giorni solari, da comunicarsi con PEC, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.

In tal caso è fatto salvo tutto ciò che nel frattempo è stato ottenuto in termini di risultati e ARSIAL si impegna a corrispondere al CREA Centro di ricerca Foreste Legno l'importo delle spese sostenute ed impegnate fino al momento dell'anticipata risoluzione del rapporto.

Art. 15 SPESE CONTRATTUALI E DI REGISTRAZIONE

Il presente accordo è soggetto a registrazione in quanto le disposizioni in esso contemplate non sono relative ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. I relativi oneri (pagamento imposta del registro, marche) sono a carico del CREA.

Art. 16 NORME FINALI

Il presente accordo è impegnativo per le parti contraenti in conformità delle leggi vigenti. Per tutto quanto non espressamente regolato dai precedenti articoli, riguardo ai rapporti tra ARSIAL e CREA Centro di ricerca Foreste Legno si applicano le disposizioni del Codice Civile, in quanto compatibili. Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis della legge n.241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Il Direttore Generale ARSIAL

Dott. Stefano Sbaffi

Il Direttore del CREA - Centro di ricerca Foreste e Legno

Prof. Piermaria Corona